

**RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE  
27 DICEMBRE 2019, 578/2019/R/GAS**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE  
1 GENNAIO - 31 MARZO 2020 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI  
FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA.  
MODIFICHE AL TIVG**

**1. Introduzione**

Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto a:

- aggiornare, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”, come da ultimo modificato ed integrato, con la deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 3 settembre 2019, 366/2019/R/GAS (di seguito: TIVG), in riferimento alla componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,i}$ ;
  - con riferimento alla componente  $QT_i$ , di cui al comma 8.1 del TIVG, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, determinarne il valore modificando ed aggiornando la Tabella n. 5 del TIVG;
- 2.6 con riferimento agli elementi  $UG3_{FT}$  e  $UG3_{UI}$  e  $UG3_{INT}$  della componente  $UG3$ , di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, aggiornarne i valori a valere dall'1 gennaio 2020;

**2. Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale**

*Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso*

- 2.1 L'articolo 6 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 366/2019/R/gas prevede in particolare:
- al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas

naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;

- al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:

a)  $QT_{int}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00, e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;

b)  $QT_{PSV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella n. 12;

c)  $P_{FOR,t}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.3, che l'elemento  $P_{FOR,t}$  e la componente  $C_{MEM,t}$  sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

2.2 Nel mese di novembre 2019, secondo mese antecedente il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020, la media delle quotazioni giornaliere *forward* trimestrali OTC relative al medesimo trimestre presso l'*hub* TTF, rilevate da ICIS-Heren, ha registrato un valore, arrotondato alla sesta cifra decimale, pari a 16,686905 euro/MWh.

Pertanto il valore dell'elemento  $P_{FOR,t}$ , trasformato in euro/GJ, è pari, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020, a **4,635251** euro/GJ.

- 2.3 La deliberazione 366/2019/R/gas, recependo quanto stabilito dalla deliberazione 201/2019/R/gas che ha approvato, con riferimento all'anno 2020, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas, ha, tra l'altro, fissato con decorrenza 1 gennaio 2020 il valore dell'elemento  $QT_{PSV}$ , a copertura del trasporto nazionale, pari al costo per trasportare il gas, dal punto di entrata di Passo Gries, rilevante ai fini dei flussi di gas provenienti dall'*hub* TTF, al PSV e pari a **0,112516** euro/GJ ;
- 2.4 Per quanto indicato ai precedenti punti, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , derivante dalla somma dei seguenti valori dei singoli elementi che la compongono:

<i>Elementi</i>	<i>euro/GJ</i>
$P_{FOR,t}$	<b>4,635251</b>
$QT_{int}$	<b>0,461667</b>
$QT_{PSV}$	<b>0,112516</b>

è pari, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020, a **5,209434** euro/GJ.

#### *Componente relativa al servizio di trasporto*

- 2.5 L'articolo 8, del TIVG, come modificato dalla deliberazione 366/2019/R/gas, prevede, con decorrenza 1 gennaio 2020, in particolare:
- al comma 8.1, che la componente  $QT_t$  relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, è pari al valore di cui alla Tabella 5;
  - al comma 8.2, che la componente  $QT_t$  è determinata, nel trimestre t-esimo, mediante la seguente formula:

$$QTt = \frac{\sum_k \left[ \frac{1}{\frac{365 \times PCS}{0,25}} \times (CP_u^k + CM^{T,k}) \times E^k \right]}{\sum_k E^k} + \frac{(CV_U + CV_{FC} + CRV^{FG} + CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST})}{PCS}$$

dove:

- $CP_u^k$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno; sino al 30 settembre 2020 il termine  $CP_u^k$  è pari alla somma tra  $CP_u^N$  e  $CP_u^{R,k}$ , di cui all'articolo 23 della RTTG;
- $CM^T$  è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- $PCS$  è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc
- $CV_U$  è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG, espresso in euro/Smc;
- $CV_{FC}$  è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG, espresso in euro/Smc;
- $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$  e  $CRV^{ST}$  sono le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas di cui all'articolo 36 della RTTG, espresse in euro/Smc;
- $E^k$  è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei 36 mesi precedenti a disposizione, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione
- al comma 8.3, che entro il 30 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto calcola il valore, per l'anno successivo, dell'elemento  $QT_i$ , al netto delle componenti  $CRV^{FG}$ ,

$CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$  e  $CRV^{ST}$ , e lo trasmetta all'Autorità, unitamente ai valori attribuiti ai singoli impianti di distribuzione utilizzati per il calcolo.

2.5 Con nota del 4 dicembre 2019 l'impresa maggiore di trasporto ha comunicato all'Autorità i valori di cui al precedente punto che risultano pari rispettivamente a 0,992636 euro/GJ, per il periodo 1 gennaio – 30 settembre 2020 e 0,837283 euro/GJ per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2020.

Pertanto, tenendo conto dei valori in vigore all'1 gennaio 2020 delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas,  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$  e  $CRV^{ST}$ , con la delibera oggetto della presente relazione tecnica è stato calcolato per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020 il nuovo valore della componente  $QT_t$ , e modificata la relativa Tabella n. 5 del TIVG:

<b>Periodo di applicazione</b>	<b>euro/GJ</b>
<i>Dall'1 gennaio 2020</i>	1,296652

*Componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG<sub>3</sub>*

2.7 l'Autorità ha previsto:

- a) alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito dei servizi di ultima istanza (di seguito: meccanismi di reintegrazione); tra questi, in particolare i meccanismi:
  - di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
  - perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione, FDD, di cui all'articolo 37 del TIVG;
  - di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto, di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile all'impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;

- b) un meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, di cui al TIMG.
- 2.8 L'Autorità ha inoltre stabilito che i saldi di detti meccanismi siano coperti per:
- a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento  $UG3_{UI}$  della componente  $UG3$  della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente  $UG3$ );
- b) i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto, tra l'altro dall'elemento  $UG3_{FT}$  della componente  $UG3$ ;
- c) il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, dall'elemento  $UG3_{INT}$  della componente  $UG3$ .
- 2.9 Sulla base delle informazioni acquisite in merito agli oneri della morosità sostenuti nell'erogazione dei suddetti servizi, gli attuali livelli degli elementi  $UG3_{FT}$  e  $UG3_{UI}$  risultano eccedenti rispetto alle previsioni del fabbisogno da coprire nel corso del 2020. Diversamente, l'elemento  $UG3_{INT}$  risulta non sufficiente.
- Pertanto, con la delibera oggetto della presente relazione tecnica sono stati determinati i nuovi valori dei suddetti elementi della componente  $UG3$  a valere dall'1 gennaio 2020, di cui alla Tabella n. 2 allegata:

**Tabella 2**

Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura  $UG3$ , di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG.

Elementi della componente	$UG3_{INT}$	$UG3_{UI}$	$UG3_{FT}$
<b>Valore a partire dall'1 gennaio 2020 (centesimi di euro /Smc)</b>	0,0833	0,1461	0,0270

**3. Variazione del prezzo finale per il cliente tipo del servizio di gas naturale**

Nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020, tenendo conto oltre che dei sopraddetti aggiornamenti anche della modifica:

- a) delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2020, di cui alla deliberazione 27 dicembre 2019, 571/2020/R/GAS;

- b) della componente a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione delle tariffe di distribuzione e misura, **UGI**, di cui della deliberazione 27 dicembre 2019, 572/2019/R/COM;
- c) della componente tariffaria per la qualità del servizio di distribuzione del gas naturale, **RS**, di cui della deliberazione 27 dicembre 2019, 572/2019/R/COM;
- d) della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, **QVD**, di cui alla deliberazione 27 dicembre 2019, 577/2019/R/GAS,

la variazione del prezzo complessivo unitario risultante per il primo trimestre 2020, rispetto a quello precedente, per un cliente del servizio gas naturale (caratterizzato da un consumo pari a 1.400 Smc/anno, coefficiente P pari a 0,038520 GJ/Smc), al quale vengono applicate condizioni economiche di fornitura medie nazionali, incluse le imposte, fatta eccezione per la componente di distribuzione che è relativa all'ambito nord-orientale che meglio approssima il livello medio di consumo scelto, è pari allo **0,8%**.

27 dicembre 2019

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e  
Tutele dei Consumatori di Energia  
Marta Chicca